

Circolare n° 211

Cremona, 07 gennaio 2013

IMPORTANTISSIMA

Oggetto: Percentuale contributiva definitiva da assoggettare a IRPEF a carico del lavoratore per l'anno 2012 e valore per calcolo acconto mensile 2013.

In riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro del 27/10/2009 come confermato dalla CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) con la circolare n° 483 a decorrere dal periodo di paga di *gennaio 2012* le imprese devono includere nella retribuzione imponibile ai fini fiscali dei loro lavoratori anche la parte di contributo relativa alle *prestazioni sanitarie*.

Pertanto per la determinazione dell'imponibile fiscale per l'anno 2012 alla percentuale derivante dall'incidenza delle *prestazioni assistenziali* a carattere non sanitario erogate dall'Ente, di cui all'art. 37 del c.c.n.l., secondo le disposizioni del Decreto legislativo n°314/97, si aggiunge la percentuale per le *prestazioni sanitarie*.

L'aliquota da assoggettare a Irpef per l'**anno 2012** si conferma essere pari a **1,00%** come indicato con nella ns. circ. n°208/2012.

Allo scopo si ricorda che non costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, SCUOLA EDILE, CPT, RLST, così pure le spese di gestione della Cassa Edile e inoltre non è soggetta a imposizione fiscale anche la quota di contributo contrattuale a carico dell'operaio (0,50% dal 01/05/2011).

Per la determinazione dell'imponibile fiscale mensile in acconto per l'**anno 2013** l'aliquota valida da assoggettare a Irpef dal periodo di paga di *gennaio*, derivante dall'incidenza delle *prestazioni* erogate dall'Ente, risulta essere ancora pari a **1,00%**.

La Cassa Edile si riserva di comunicare a fine anno la percentuale definitiva per il 2013.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
geom. Ciboldi Gianfranco